

REGOLAMENTO

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE e PER L'APPLICAZIONE E

RISCOSSIONE DEL RELATIVO CANONE

INDICE

- Art. 1 - Limiti per la distribuzione**
- Art. 2 - Modalità di erogazione della fornitura**
- Art. 3 - Impianti di distribuzione**
- Art. 4 - Impianti di derivazione**
- Art. 5 - Apparecchi di misura**
- Art. 6 - Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura**
- Art. 7 - Impianti interni**
- Art. 8 - Verifiche ed ispezioni - Diritto di accesso**
- Art. 9 - Sanzioni**
- Art. 10 - Richiesta di allacciamento**
- Art. 11 - Destinatario ed uso della fornitura**
- Art. 12 - Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio**
- Art. 13 - Oneri fiscali e vari**
- Art. 14 - Responsabilità per le caratteristiche della fornitura**
- Art. 15 - Addebito dei consumi**
- Art. 16 - Lettura degli strumenti di misura**
- Art. 17 - Mancato funzionamento misuratore di consumo**
- Art. 18 - Determinazione tariffe**
- Art. 19 - Fasce di consumo**
- Art. 20 - Fatturazione – pagamenti - riscossioni**
- Art. 21 – Responsabile del servizio - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto**
- Art. 22 - Normativa di rinvio**
- Art. 23 - Controversie**
- Art. 24 - Efficacia del Regolamento**
- Art. 25 - Entrata in vigore**

Art. 1
Limiti per la distribuzione

L'Amministrazione Comunale, in seguito denominata semplicemente "Comune", distribuisce l'acqua potabile nel limite dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti a chiunque ne faccia richiesta.

Il Comune e l'utente si obbligano a rispettare le condizioni del presente Regolamento.

Art. 2
Modalità di erogazione della fornitura

La fornitura di acqua potabile é regolata dalle norme che seguono e da eventuali condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate dal Comune nei singoli contratti di utenza.

Pertanto il Comune si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano il rapporto di somministrazione.

Le comunicazioni relative saranno fatte pervenire all'utente mediante lettera o avviso all'ultimo indirizzo indicato dall'utente, oppure mediante comunicato sulla stampa locale ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tale avviso e/o comunicato stampa.

La distribuzione dell'acqua potabile proveniente dal civico acquedotto è fatta a mezzo di pubbliche fontanelle e mediante derivazioni alle proprietà private.

La fornitura dell'acqua dalle pubbliche fontanelle limitate ai soli usi domestici è gratuita. I prelievi possono farsi soltanto con un piccolo recipiente di capacità tale da potersi trasportare a mano al domicilio.

Art. 3
Impianti di distribuzione

Le reti di distribuzione comprendono le condotte, con i loro rispettivi accessori, posate su suolo pubblico oppure su aree private, previa costituzione delle eventuali servitù.

Tali reti sono di proprietà esclusiva del Comune anche nel caso in cui vengano realizzate con parziale o totale contributo di utenti o di terzi.

Il Comune ne cura la posa, l'ampliamento e la manutenzione che è a suo esclusivo carico, salvo che per guasti provocati direttamente da terzi, per i quali il Comune ha diritto al risarcimento dei danni.

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi sulla rete di distribuzione stradale. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per gli utenti di manomettere, ove presente, la valvola stradale posta dal Comune nel punto in cui si diparte la diramazione dell'utenza.

Art. 4 **Impianti di derivazione**

Le derivazioni di presa comprendono le tubazioni, con i loro rispettivi accessori, che si diramano dalla rete di distribuzione per alimentare gli impianti interni degli utenti fino agli apparecchi di misura compresi.

L'esecuzione delle opere di derivazione, fino agli apparecchi di misura, comprese tutte le spese (materiali e mano d'opera) sono a carico del concessionario. Tali opere rimangono di proprietà del Comune.

L'allaccio alla condotta stradale o collettore dovrà essere eseguito obbligatoriamente in presenza di agenti comunali appositamente incaricati.

Le spese di allaccio sono stabilite con apposito atto.

Spetta al Comune determinare, sentito il parere del richiedente o di un suo rappresentante, le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al percorso delle tubazioni ed alla posizione del misuratore.

Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del servizio, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie occorrenti ed inoltre dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile ed ispezionabile, nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrate che per le parti in vista.

Ogni stabile dovrà di regola avere apposita diramazione stradale con un solo contatore da installarsi obbligatoriamente su apposita nicchia sul muro esterno di esso.

Quando però si tratti di un fabbricato comprendente più appartamenti o locali adibiti a qualsiasi altro distinto uso è consentito un'unica diramazione stradale a patto che alla stessa diramazione faccia seguito dall'ingresso della proprietà privata delle tante derivazioni secondarie quanti sono gli appartamenti o locali per ciascuno dei quali si farà luogo ad apposita concessione di erogazione di acqua, con relativa installazione di apparecchio di rilevazione dei consumi. Dette installazioni debbono essere effettuate sul muro esterno del fabbricato.

Queste modalità di predisposizione degli impianti si rendono necessarie al fine di consentire agli operatori del Comune di eseguire le operazioni necessarie per la lettura o il controllo dei contatori o per effettuare le operazioni necessarie per interrompere il corso dell'acqua ai singoli utenti anziché dover chiudere la diramazione stradale e privare dell'acqua tutto lo stabile.

Può essere prevista a cura e spese dell'utente l'installazione a monte del contatore di idonea apparecchiatura al fine di eliminare eventuali accumuli di aria, nella rete idrica onde scongiurare la eventuale registrazione di consumi non reali.

Art. 5 **Apparecchi di misura**

Gli apparecchi di misura sono forniti e rimangono sempre di proprietà del Comune: il tipo ed il calibro degli stessi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo di fornitura ed alle potenzialità richieste.

Gli impianti e gli apparecchi di misura sono provvisti di sigilli apposti dal Comune.

Il Comune ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza l'obbligo di preavviso.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del misuratore a spese dell'utente, qualora il misuratore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

L'utente è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune nel caso intenda apportare modifiche al locale ove trovasi collocato il misuratore.

Qualora l'utente non ottemperasse a questa norma, il Comune potrà risolvere il contratto di fornitura.

Art. 6

Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura

L'utente è depositario degli apparecchi del Comune installati presso di sé, della presa e dei relativi accessori; è vietata la manomissione degli apparecchi, presa e accessori nonché dei sigilli.

L'utente deve usare diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Comune.

Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l'utente deve darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle diramazioni di presa, fanno capo esclusivo all'utente quando abbia mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei guasti comunque provocati e verificatisi.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico del Comune.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non con l'assenso del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Le riparazioni relative alla rete di distribuzione fino al contatore sono a carico del Comune, solo qualora le medesime, su relazione dell'ufficio tecnico comunale, siano dovute a rottura dell'impianto con conseguente perdita d'acqua, mentre saranno a completo carico dell'utente in tutti gli altri casi.

Art. 7

Impianti interni

L'impianto interno è costituito dalla parte di impianto che sta a valle dell'apparecchio misuratore.

Il Comune può in qualsiasi momento rifiutare o sospendere la fornitura qualora gli organi competenti dichiarassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesto.

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti acque non potabili e/o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori.

Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente consentita l'esistenza di connessioni tra gli impianti diversamente forniti.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate

in maniera tale che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali.

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione dall'acquedotto deve trovarsi in ogni caso al di sopra del livello massimo dei serbatoi.

Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivati dall'inosservanza di questa norma.

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'utente é tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere la fornitura finché l'utente non abbia provveduto a quanto richiesto.

Il Comune non risponde dei danni causati dall'acqua a valle del punto di consegna; in caso di irregolarità nel funzionamento degli impianti di utilizzazione può sospendere la fornitura.

Art. 8

Verifiche ed ispezioni - Diritto di accesso

Il Comune ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione di acqua all'interno della proprietà privata.

Al personale del Comune, munito di tessera di riconoscimento, deve essere consentito l'accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.

In caso di opposizione od ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

Art. 9

Sanzioni

Ove l'utente risulti sprovvisto di contatore o del relativo sigillo, salvo giustificati casi, esclusivamente non imputabili all'utente, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fissata nella misura non inferiore a €. 516,46 (£. 1.000.000) e non superiore a €. 5.164,57 (£. 10.000.000).

Nella determinazione si avrà riguardo alla personalità dell'utente e alle sue condizioni economiche (Art. 11 L. 24/11/81 n° 689).

Art. 10

Richiesta di allacciamento

La richiesta di allacciamento alla rete dell'acqua potabile deve essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune.

Il richiedente dovrà specificare l'uso dell'acqua ed il valore della potenzialità che intende prelevare.

Quando il servizio richiesto interessa fabbricati, alla richiesta dovranno essere allegati in copia gli atti concessori ad edificare o, per le opere abusive, copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione.

La presentazione della domanda implica l'autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale dovranno essere installati il misuratore e/o la derivazione.

La richiesta dovrà essere corredata del titolo che abilita il soggetto a richiedere l'erogazione del servizio.

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente o il suo legale rappresentante, oltre al versamento del diritto fisso per l'allacciamento o ripristino dovrà provvedere alla firma del contratto.

L'utente potrà prendere contatto con i servizi tecnici del Comune per gli eventuali sopralluoghi e per tutti i chiarimenti inerenti ai lavori da svolgere.

Col pagamento dell'importo precisato il soggetto richiedente accetta e si assoggetta, senza riserve ed eccezioni, alle condizioni ed alle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 11

Destinatario ed uso della fornitura

La fornitura è effettuata al soggetto intestatario dell'utenza che occupa l'immobile entro il quale l'acqua deve essere utilizzata.

L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti in contratto, nè essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi.

All'atto della stipula del contratto l'utente deve fornire le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimazione, se necessari, nonché l'eventuale recapito quando diverso dall'ubicazione della fornitura.

La durata del contratto si considera valida ove non intervenga disdetta da una delle parti (Comune/utente).

Art. 12

Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio

Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al Comune la cessazione del contratto.

L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, nonché i corrispettivi o quote fisse mensili fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.

Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.

L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.

L'utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che

sarà consumata da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

Resta salvo, in tal caso, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura.

Art. 13 **Oneri fiscali e vari**

Sono a carico dell'utente eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti al contratto ed alla fornitura.

Art. 14 **Responsabilità per le caratteristiche della fornitura**

Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione dell'acqua, come pure per le oscillazioni di pressione ecc., dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi o ad esigenze, per riparazioni, modifiche od ampliamenti alla rete degli impianti o per scioperi ecc.. Di norma di tali interruzioni si darà avviso con congruo anticipo fatti salvi i casi di indifferibile urgenza.

In tali casi l'utente non avrà il diritto di pretendere somme alcune, né per abbuoni, né per risarcimento danni e rimborsi spese, né - in genere - per indennizzi di ogni e qualsiasi natura.

Tali fatti non possono inoltre essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'utente.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso l'utente o verso terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo utilizzo dell'acqua.

Art. 15 **Addebito dei consumi**

Ogni consumo dell'acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'utente.

Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall'utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, comporterà la liquidazione a carico dell'utente dei relativi consumi, secondo le tariffe e le imposte relative all'utilizzazione effettiva, fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie.

Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti collocati a valle del misuratore, da qualunque causa prodotti.

Art. 16 **Lettura degli strumenti di misura**

La lettura degli strumenti di misura dei consumi verrà effettuata con l'ordinaria periodicità semestrale.

L'utente ha l'obbligo di permettere al personale del Comune l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi in qualsiasi momento.

Il personale addetto dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune. Tale tesserino dovrà essere esposto in posizione ben visibile dall'utente. L'incaricato dovrà rilasciare

regolare ricevuta, datata e firmata, relativa alla lettura eseguita.

Eccezionalmente se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Comune può effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio.

Qualora l'impossibilità della lettura degli impianti perduri nonostante specifico invito scritto all'utente, il Comune potrà interrompere l'erogazione del servizio, che potrà essere riattivato solo a lettura effettuata e previo pagamento delle spese sostenute.

Art. 17

Mancato funzionamento misuratore di consumo

In caso di mancanza o guasto del contatore, il consumo sarà calcolato in modo forfettario, fermo restando l'obbligo, in capo al Comune, della eliminazione delle irregolarità.

I consumi minimi annuali, nel caso di cui al Comma 1 che precede, sono come di seguito stabiliti:

UTENZE USO DOMESTICO:

60 MC annui a persona 164 litri al giorno.

UTENZE USO NON DOMESTICO:

CATEGORIA A:	Studi, Ambulatori, Negozi, Piccoli Artigiani, Attività similari: (MC 150 ANNUI – 411 LITRI L GIORNO)
CATEGORIA B:	Chioschi e pizzerie non aventi licenza di bar o mescita di bevande, pescherie, attività similari: (MC 250 ANNUI – 685 LITRI AL GIORNO)
CATEGORIA C:	Uffici Pubblici, scuole di ogni ordine e grado, Banche, Studi dentistici, officine meccaniche, attività similari: (MC 400 ANNUI – 1096 LITRI AL GIORNO)
CATEGORIA D:	Marchet, ristoranti, panifici, bar, caffè, pizzerie, birrerie, tavole calde, laboratori lapidei, attività similari: (MC 600 ANNUI – 1644 LITRI AL GIORNO)
CATEGORIA E:	Impianti di lavaggio automatici o manuali, attività similari: (MC 800 ANNUI – 2190 LITRI AL GIORNO)

Art. 18

Determinazione tariffe

Per tutto quanto previsto dal presente regolamento in merito alla determinazione di prezzi e tariffe, si osservano le disposizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, demandandone la competenza alla Giunta Comunale.

E' introdotta la tariffa agevolata per i consumi domestici.

La tariffa agevolata si applica a favore dei nuclei familiari privi di qualsiasi fonte di reddito (lavoro dipendente - lavoro autonomo – pensione, assegno, indennità, INPS – etc).

L'anno a riferimento riguardo l'applicazione della tariffa agevolata, coincide con l'anno interessato dal mancato godimento della fonte di reddito.

La tariffa agevolata, anche al fine di penalizzare gli sprechi, si applica nella misura pari al 50% della tariffa ordinaria deliberata, solo ed esclusivamente sulla prima fascia di consumo pro capite delle quattro previste.

Per poter usufruire dell'agevolazione tariffaria, i soggetti aventi diritto, dovranno presentare al Comune, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello interessato dal mancato godimento della fonte di reddito, apposita dichiarazione sostitutiva unica, per tutti i componenti il nucleo familiare, contenente tutte le informazioni necessarie per la verifica a riguardo.

I soggetti presentatori di tale richiesta, saranno oggetto di controllo da parte dell'ufficio preposto.

A seguito delle risultanze positive riguardo il riconoscimento della agevolazione tariffaria, il comune, tramite l'ufficio preposto, ai fini dell'applicazione della tariffa agevolata, trasmetterà le risultanze al gestore della riscossione della tariffa del servizio idrico integrato.

Art. 19 Fasce di consumo

La tariffa dei consumi dell'acqua è suddivisa nelle seguenti fasce di consumo annuali:

	USO DOMESTICO	USO NON DOMESTICO
1^ Fascia	fino a 50 mc. pro capite	fino a 100 mc.
2^ Fascia	da 51 a 75 mc. “ “	da 101 a 150 mc.
3^ Fascia	oltre 75 mc. “ “	da 151 a 200 mc.
4^ Fascia	-----	oltre 200 mc.

Art. 20 Fatturazione – pagamenti – riscossioni

La fatturazione è semestrale; tuttavia il Comune può variarne la periodicità.

Ad ogni fatturazione semestrale, sia i valori di consumo annuale di cui all'art. 17, che le fasce di consumo annuale di cui all'art. 19, vengono rapportati al semestre e, pertanto, vanno divisi per due.

Le fatture devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune.

Le cartelle dovranno contenere tutti gli elementi distinti che concorrono a determinare l'importo complessivo.

La rateizzazione degli importi dovuti da ciascun utente verrà decisa per ogni fatturazione.

Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento, dandone preventiva e tempestiva informazione all'utente.

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune applica gli interessi legali per ritardato pagamento, nonché le maggiori spese di esazione (rimborso spese postali etc...).

Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, senza obbligo di preavviso, la fornitura e di risolvere unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare.

In ogni caso il Comune promuoverà le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito.

Il pagamento non può essere differito o ridotto in caso di contestazione.

La riscossione coattiva è effettuata dall'Ente secondo le modalità che seguono:

- decreto ingiuntivo, la cui procedura specifica è dettata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;

•ruolo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 26 marzo 1999, n. 46, e con le modalità previste dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 21
Responsabile del servizio
Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

E' designato un Responsabile del servizio, ritenuto idoneo per le sue capacità, per il titolo di studio che possiede e per l'esperienza acquisita, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale in tutta la sua interezza del servizio stesso.

Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:

- a) quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;
- b) quando non venga regolarmente pagata la fattura;
- c) quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
- d) qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;
- e) quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;
- f) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o previsto da norme di legge.

Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.

In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Art. 22
Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 23
Controversie

Per ogni controversia fra il Comune e l'utente è competente esclusivamente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune stesso.

E' di competenza del giudice ordinario la controversia riguardante il pagamento al Comune del canone di erogazione dell'acqua potabile.

Art. 24
Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Comune.

Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento.

L'utente su richiesta, ha diritto di avere copia del Regolamento all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 25
Entrata in vigore

In virtù del combinato disposto dell'art. 52, 2° comma, D.lgs. 446/97 e dell'art. 53, comma 16, ultima alinea, della L. 388/2000, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto con riferimento al 1° gennaio 2002.

In pari data ogni altra precedente disposizione regolamentare si intende abrogata.